

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accertare il diritto di Fedon e condannare la Comunità al risarcimento del danno subito nella misura di Lit 4 432 590 743 o altra misura ritenuta ragionevole, con riserva di precisazione finché l'obbligo di pagamento degli extradazi perduri, oltre agli interessi al tasso legale italiano a partire dal momento di effettivo pagamento da parte di Fedon all'amministrazione doganale americana del 95,4 % del valore della merce (dazi maggiorati), fino al saldo, e oltre agli interessi di mora dell'8 %, come da costante giurisprudenza comunitaria, in caso di ritardo nel pagamento della somma richiesta.
- condannare la Comunità alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa, che operano nel settore degli astucci per occhiali e che esportano verso gli Stati Uniti, pretendono di ottenere un risarcimento per i danni subiti in seguito all'adozione da parte degli Stati Uniti stessi di certe misure commerciali di ritorsione che hanno colpito il settore predetto.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-69/00 FIAM e FIAM Technologies/Consiglio e Commissione⁽¹⁾.

(¹) GUCE C 135, del 13.5.00, p. 30.

Ricorso del sig. Emanuele Nicastro contro la Banca Centrale Europea, presentato il 6 luglio 2001

(Causa T-152/01)

(2001/C 275/24)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 6 luglio 2001 il sig. Emanuele Nicastro, residente in Francoforte sul Meno, rappresentato dagli avv.ti Dr. Norbert Pflüger, Regina Steiner e Silvia Mittländer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca Centrale Europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'istituzione convenuta con cui è stata negata al ricorrente la concessione dell'indennità scolastica (education allowance) a favore dei due figli del medesimo;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, funzionario dell'istituzione convenuta, è padre di due figli che frequentano entrambi una scuola internazionale. Per tale frequenza il ricorrente ha chiesto la concessione dell'indennità scolastica. La convenuta ha respinto la richiesta sulla base del rilievo che il ricorrente non risponderebbe ai relativi requisiti, non avendo già diritto all'indennità di dislocazione (expatriation allowance) in ragione del 16 %.

Secondo il ricorrente, la negata concessione dell'indennità scolastica violerebbe diritti contrattualmente garantiti dal ricorrente medesimo e si porrebbe, particolarmente, in contrasto con il dovere di sollecitudine nei suoi confronti incombente sulla convenuta.

Inoltre, la disciplina contenuta nell'art. 19, i), delle «Conditions of Employment» (CoE) violerebbe il principio di parità di trattamento. La convenuta avrebbe riconosciuto, nel precedente art. 9, lett. c), il proprio obbligo al rispetto di tale principio. L'indennità scolastica verrebbe concessa, ai sensi dell'art. 19 CoE, solamente nei confronti di quei funzionari già rispondenti ai requisiti ai fini della concessione dell'indennità di dislocazione. In tal modo due categorie di dipendenti, vale a dire i dipendenti rispondenti e quelli non rispondenti a questi ultimi requisiti, verrebbero assoggettate a trattamento differente che risulterebbe legittimo, sotto il profilo sostanziale, solamente qualora la finalità dell'indennità di dislocazione e dell'indennità scolastica fosse identica, cosa che invece non potrebbe affermarsi. La ratio delle due indennità sarebbe fondamentalmente diversa, ragion per cui sarebbe illegittimo subordinare la concessione dell'indennità scolastica, ai sensi dell'art. 19, i), CoE, ai requisiti relativi alla concessione dell'indennità di dislocazione, ai sensi dell'art. 17.

Ricorso di Mercedes Alvarez Moreno contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 luglio 2001

(Causa T-153/01)

(2001/C 275/25)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 luglio 2001 Mercedes Alvarez Moreno, residente a Berlino, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden e Dominique Dugois, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dalla convenuta di applicare agli interpreti indipendenti un limite d'età di 65 anni e, quindi, di applicare alla stessa detto limite;

- risarcire il danno causato alla ricorrente stimato a titolo provvisorio pari a 1 Euro;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'interprete indipendente che ha lavorato regolarmente per la Commissione sin dal 1986. Compiuti 65 anni la ricorrente ha constatato che la Commissione non si era più messa in contatto con lei per nuove offerte di lavoro. Successivamente la Commissione ha informato la ricorrente della sua decisione di non assumere più interpreti di conferenza che avessero più di 65 anni e pertanto di non fare più ricorso alle sue prestazioni per tale motivo. Secondo la Commissione, detta decisione faceva seguito all'adozione del regolamento n. 628/2000⁽¹⁾ recante modifica dell'art. 78 del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA»).

Secondo la ricorrente, la Commissione motiva la sua decisione di assoggettare il termine del contratto degli interpreti indipendenti all'art. 74 del RAA — e dunque al limite d'età di 65 anni — facendo riferimento all'art. 78 del RAA. Orbene, la ricorrente fa valere che l'art. 74 del RAA non potrebbe, manifestamente, essere finalizzato a disciplinare la situazione degli interpreti indipendenti. Non sarebbe concepibile che il contratto di un interprete termini, come prevede l'art. 74 «alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni», dal momento che detto contratto verrebbe limitato ad alcuni giorni. Un eventuale limite d'età per la prestazione di servizi degli interpreti indipendenti può essere quindi solo considerato una condizione operante nell'ambito dell'assunzione di detti interpreti. Orbene, nessun testo prevederebbe un eventuale limite d'età per quanto riguarda le loro attività.

La ricorrente rileva che assoggettare gli interpreti indipendenti che lavorano per le istituzioni comunitarie a un limite d'età costituirebbe una discriminazione anche nell'ambito della categoria degli interpreti indipendenti tra coloro che operano e coloro che non operano presso le istituzioni comunitarie.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, inoltre, una violazione del principio di non-retroattività, dei diritti acquisiti, del legittimo affidamento, della buona amministrazione e della certezza del diritto. Oltre a chiedere l'annullamento, ella formula anche istanza di ristoro del danno materiale e morale che asserisce di aver subito a causa della decisione della Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio 20 marzo 2000, n. 628, recante modifica del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 76, pag. 1).

Ricorso del sig. Robert Walton contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 luglio 2001

(Causa T-155/01)

(2001/C 275/26)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 10 luglio 2001 il sig. Robert Walton, residente a Oxford (RU), rappresentato dall'avv. Paul Harris dello studio Monckton, Londra (RU), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) annullare la decisione della Commissione 3 ottobre 2000;
- 2) dichiarare che la decisione e/o la lettera di risoluzione [del contratto] della Commissione era illegittima e/o in violazione delle disposizioni sul preavviso di risoluzione di cui all'art. 5 del contratto e/o dell'art. 47 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;
- 3) ingiungere alla Commissione di versare al ricorrente un indennizzo per violazione del contratto, e/o violazione dell'art. 47 del Regime, nell'ammontare indicato nel capitolo sull'indennizzo del ricorso stesso;
- 4) condannare la Commissione alle spese; e
- 5) adottare gli ulteriori provvedimenti ed accordare il risarcimento supplementare, ai sensi del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e/o del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, che all'occorrenza si rivelino giusti o equi.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nel presente caso è un ingegnere iscritto all'albo professionale, specializzato in progetti di centrali elettriche e nucleari, il quale nell'ottobre 1999 è stato assunto dalla Commissione per installare presso la direzione generale XII Ricerca un «help desk» (servizio di aiuto ed assistenza) alle piccole e medie imprese confrontate a problemi di innovazione e ricerca.

Il ricorso è diretto ad ottenere l'annullamento della decisione contenuta in una lettera di risoluzione [del contratto], 3 ottobre 2000 intesa a «risolvere il rapporto di lavoro [del ricorrente], «a decorrere dal 16.10.2000».

Il ricorrente sostiene l'illegittimità del licenziamento ed afferma a tal fine che:

- la data di inizio del contratto era il 1° novembre 1999;